

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N.....42..... DEL.....03/02/2022.....

OGGETTO: atto di conferma del DDG n.543 del 15/12/2021 di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DDG n. 406/2020

<p><u>Struttura Proponente:</u> A 4 - Gestione Risorse Umane e A1 Affari Legali</p> <p><u>Codice Servizio</u> <u>UOCGERIUM</u></p> <p><u>Codice CDC</u> <u>1-0101DAA400</u></p> <p>Proposta di Decreto n. del ___/___/2022</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA A4 <u>Dott. Vincenzo Manzella</u></p> <p>IL DIRETTORE ad interim DELLA STRUTTURA A1 <u>Avv. Federica Ródi</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>OR</u></p>
---	--

In data 03/02/2022 nella sede legale dell'ARPA di Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, Località Addaura, 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 marzo 2021, successivamente modificato dal DA 70/GAB del 30/04/2021, assistito dal segretario MEREDANTO MARIANO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

I Direttori delle UU.OO.CC. Risorse Umane ed Affari Legali

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 luglio 2019;

VISTO il DDG 361 del 5/7/2019 "Preso atto adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R.6/2001 e ss.mm.ii.";

VISTO il DDG n. 595 del 30/10/2020 di Adozione del Bilancio Economico di Previsione dell'Agenzia per il triennio 2021-2023 approvato con DDG n. 160 del 12/03/2021 del Dirigente generale dell'Assessorato Regionale Territorio;

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di ARPA Sicilia di cui al DDG n. 461 del 19/09/2019, in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 861 del 25/10/2019;

VISTO il DDG n. 406 del 30/07/2020: "*Avvio Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 57 unità di personale di cui al CCNL comparto sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Approvazione bando ex art. 35 D. lgs n. 165/20012* pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Istituzionale di ARPA Sicilia, sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e sulla GURS del 31/07/2020 - Serie Speciale Concorsi n. 10;

VISTO il DDG n. 543 del 15/12/2021 di Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DDG n. 406/2020, con il quale è stata revocata la relativa procedura concorsuale, avviata con lo svolgimento della prova preselettiva, con riserva di ribandire lo stesso concorso con l'espressa previsione di esonero dei dipendenti in servizio dalle prove preselettive ed alla luce delle nuove previsioni normative introdotte dal D.L. 80/2021 convertito in L. n. 113 del 06/08/2021;

VISTO l'atto stragiudiziale della O.S. FIALS - Confsal, notificato il 5/01/2022 con il quale si chiede al DG "*di revocare in autotutela il decreto 543 del 15.12.2021, provvedendo all'immediata approvazione delle graduatorie in esito al concorso di cui al DDG 406 del 30.07.2020 già formate ...avvertendo che in difetto si adiranno le vie legali in ogni competente sede*";

VISTA la sentenza n 3512/2021 del TAR Palermo sez. I, pubblicata il 16/12/2021 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi richiamata, con la quale viene affermata l'illegittimità dei bandi di concorso che prevedano l'assunzione quale collaboratore tecnico professionale categoria D Chimico, in quanto appartenente alla dirigenza sanitaria in forza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 502/1992;

CONSIDERATO che il bando ex art. 35 D. lgs n. 165/2001 approvato con il DDG n. 406 del 30/07/2020, con il quale è stata prevista l'assunzione di n. 57 unità di personale di cui al CCNL comparto sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, prevedeva l'inquadramento di 10 chimici, 4 biologi, 2 fisici e 1 psicologo quali collaboratore tecnico professionale categoria D; inquadramento che, alla luce della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata consolidatasi nell'anno 2021, è contrario alle previsioni normative e contrattuali che ascrivono la professione di chimico, biologo, fisico e psicologo all'area della Dirigenza sanitaria, ove in possesso di specifici requisiti;

CONSIDERATO che il bando ex art. 35 D. lgs n. 165/2001 approvato con il DDG n. 406 del 30/07/2020 è chiaramente contrario al giudicato del Consiglio di Stato (cfr. 5195/2021 e 5167/2021) nella parte in cui prevede l'assunzione di 10 chimici, 4 biologi, 2 fisici e 1 psicologo quali collaboratori tecnici professionali - categoria D, e pertanto il DDG n. 543 del 15/12/2021 di Revoca dello stesso in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, pienamente legittimo per le motivazioni ivi esplicitate, trova un ulteriore sopravvenuto supporto motivazionale che ne impone la sua conferma;

CONSIDERATO, altresì che il bando ex art. 35 D. lgs n. 165/2001 approvato con il DDG n. 406 del 30/07/2020 appare illegittimo per non contenere alcuna previsione di prove suppletive necessaria a garantire in vigenza della emergenza epidemiologica da Covid-19 la partecipazione alle prove concorsuali dei candidati che per causa di forza maggiore, consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute, non abbiano potuto presenziare alla prova preselettiva;

RITENUTO che la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione alle prove concorsuali dei soggetti ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla situazione pandemica appare nella fattispecie particolarmente grave e limitativo del principio di massima partecipazione, in quanto su 14.103 partecipanti al concorso si sono presentati alle prova svoltasi nei mesi di novembre/dicembre 2021 solamente 2383 candidati, e pertanto il DDG n.543 del 15/12/2021 di revoca dello stesso in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n.241, pienamente legittimo per le motivazioni ivi esplicitate, trova un ulteriore sopravvenuto supporto motivazionale che ne impone la sua conferma;

RITENUTO che le argomentazioni fondanti la richiesta di revoca in autotutela il decreto 543 del 15.12.2021 avanzate dalla O.S. FIALS - Confsal nell'atto stragiudiziale del 5/01/2022, acquisito agli atti il 10 gennaio 2022, sono prive di fondamento in quanto, oltre ad essere del tutto decentrate rispetto alle motivazioni supportanti l'atto di ritiro adottato e fallaci con riferimento ai costi sopportati e da sopportare, ignorano opportunisticamente i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oggi ancora più pregnanti per l'acclarata illegittimità del bando oggetto di revoca, che hanno sconsigliato e sconsigliano la prosecuzione della selezione concorsuale avviata;

VISTO, altresì, che l'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 9/2021 dispone il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale per gli enti regionali fino al 2023;

CONSIDERATO che in atto non può procedersi mediante la riedizione del bando all'assunzione a tempo indeterminato di n.10 chimici, n.4 biologi, n.2 fisici e n.1 psicologo appartenenti, secondo consolidata giurisprudenza, alla dirigenza sanitaria, facenti pari delle n. 57 unità di personale di cui al CCNL comparto sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato previsti nel bando approvato con DDG n. 406 del 30/07/2020, successivamente revocato con DDG n. 543 del 15/12/2021;

CONSIDERATO, pertanto, che l'interesse attuale dell'Agenzia di reclutare al più presto il personale oggetto del concorso può essere soddisfatto con la riedizione del bando limitatamente all'assunzione delle unità di personale di cui al CCNL comparto sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato conformemente alla vigente disciplina normativa e contrattuale;

DATO atto della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia:

PROPONE


Riportati ed integralmente confermati tutti i punti in premessa;

Confermare il DDG n.543 del 15/12/2021 di revoca in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del bando di concorso pubblico di cui al DDG n. 406/2020, riservandosi di ribandire lo stesso per l'assunzione delle unità di personale di cui al CCNL comparto sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in conformità alla vigente disciplina normativa e contrattuale e alla luce delle nuove previsioni normative introdotte dal D.L. 80/2021 convertito in L. n.113 del 06/08/2021,


Dare mandato alla SA4 di procedere a tutti gli atti consequenziali;

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile ad Interim della A1
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Federica Rodi



Il Responsabile della A4
Gestione Risorse Umane
Dott. Vincenzo Manzella



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante.

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della A4 e della A1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il segretario verbalizzante



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell'art. 26 l.n. 241, del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 03/02/2022 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p> <p>SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p>SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p>

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale